

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 1212/AV2 DEL 04/08/2014**

Oggetto: Stipula Convenzione con l'Ente di Formazione Centro Papa Giovanni XXIII ONLUS e l'Ambito Territoriale Sociale di Ancona per avvio Corso di Formazione finalizzato al conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale" e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: "Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell'Area Vasta 2".

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Accogliere, ai sensi della DGRM n. 666 del 20/5/2008, la proposta dell'Ente di Formazione Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona volta alla sottoscrizione della Convenzione, per l'avvio del Corso di Formazione finalizzato al conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario, con l'Ente gestore autorizzato e l'Ambito Territoriale Sociale di Ancona.
2. Approvare, per la disciplina dei rapporti tra le parti, lo schema di Convenzione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Riservarsi, con successivo separato atto, l'attivazione di eventuali convenzioni per la disciplina dei rapporti con il Centro Papa Giovanni XXIII per l'espletamento delle attività di tirocinio/stage.
4. Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2.
5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

6. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.

DIRETTORE AREA VASTA 2
(Dott. Giovanni Stroppa)

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Segr. Direzione AV2 -Archivio – Protocollo – Convenzioni, attestano che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del Budget assegnato all'Area Vasta 2.

Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione
(Dott.ssa Letizia Paris)

Il Dirigente U.O. Gestione Economico Finanziaria
(Dott.ssa Antonella Casaccia)

La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. SEGRETERIA DIREZIONE –ANCONA

Normativa di riferimento

- * DGRM n. 666 del 20/5/2008 “Disciplina unitaria delle attività formative relative al conseguimento della qualifica di “Operatore socio sanitario;”
- * DGRM n. 1831 del 15/12/2008;
- * Determina n. 124/ASURDG del 6/2/2009.

Motivazione:

Con Provvedimento datato 22.2.2001 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano è stato sancito l'accordo tra il Ministero della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Operatore Socio-Sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione.

Nell'ambito di tale accordo si inquadra la DGRM n. 666 del 20.5.2008 ad oggetto: “Disciplina unitaria delle attività formative relative al conseguimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario”.

Detta delibera subordina l'avvio dei corsi alla stipula di convenzioni tra l'Ente di Formazione, l'Azienda Sanitaria e l'Ambito Territoriale Sociale ritenendo la gestione integrata delle azioni dei diversi soggetti coinvolti uno strumento indispensabile e qualificante nella formazione di figure professionali che rivestono un ruolo significativo nel campo dell'assistenza socio-sanitaria. Nell'ambito degli standard formativi per conseguire la qualifica di OSS, approvati con la più volte citata Delibera Regionale, è previsto anche lo svolgimento di un periodo di tirocinio/stage.

In particolare la DGRM sopra citata prevede la stipula di una Convenzione da parte degli Enti che daranno attuazione alle attività formative, sulla base di uno schema che fissa vincoli e condizioni di collaborazione tra gli stessi.

La DGRM n. 1831 del 15.12.2008 ha individuato, nel rispetto delle priorità presenti nel P.O.R. Regionale 2007/2013 nel Piano per le politiche attive del lavoro 2008, alcuni interventi non rinviabili in quanto finalizzati a sviluppare sistemi di formazione continua e a sostenere l'adattabilità dei lavoratori. In tale prospettiva si colloca la riqualificazione del personale impiegato nelle residenze protette ai sensi della L.R. 20/2002.

Successivamente, con DGRM n. 1625 del 12.10.2009, l'obbligo della riqualificazione è stato esteso anche ai lavoratori occupati presso strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate ai sensi della L.R. 20/2000.

L'Ente di Formazione Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona, con nota pervenuta per e-mail in data 09/07/2014 e acquisita da questa Amministrazione con protocollo n. 78193 del 09/07/2014, ha richiesto – a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Provinciale di Ancona ad istituire il Corso per Operatore Socio-Sanitario - la stipula di apposita convenzione con l'ASUR/Area Vasta 2 e l'Ambito Territoriale Sociale di Ancona finalizzata all'avvio del Corso di Formazione per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario.

L'Area Dipartimentale Politiche del Personale con mail dell'11/2/2009 ha trasmesso la determina ASURDG n. 124 del 6/2/2009 con la quale i Direttori di Zona sono stati delegati:

- * alla stipula delle Convenzioni ex art. 1 comma 3 della DGRM n. 666 del 20/5/2008 con gli Enti gestori autorizzati all'istituzione dei corsi;
- * alla stipula delle Convenzioni con gli Enti gestori per l'espletamento delle attività di tirocinio/stage.

Il ruolo attribuito all'ASUR/Area Vasta 2 è di:

- * Garantire la qualità degli esiti formativi di ambito sanitario;
- * Eseguire tempestivamente gli accertamenti sanitari e le vaccinazioni;
- * Supportare l'ente gestore:
 - nell'individuazione di necessità specifiche del territorio di competenza;
 - nell'individuazione delle sedi di tirocinio/stage formativo e la relativa collocazione degli allievi
- * Segnalare, tempestivamente, all'ente gestore ogni elemento di criticità rilevato, che possa pregiudicare il buon andamento del corso di formazione;

L'Amministrazione intende accordare la propria disponibilità e conseguentemente stipulare apposita Convenzione con l'Ente di Formazione Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona e l'Ambito Territoriale Sociale di Ancona di cui all'allegato schema quale parte integrante e sostanziale.

Dalla stipula della Convenzione in questione, non deriva alcun onere economico né assicurativo a carico dell'ASUR/Area Vasta 2.

Esito dell'istruttoria:

Sulla base della motivazione sopra esposta, da cui si evince la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto afferenti alla fattispecie concreta, si attesta la regolarità formale, se ne certifica la conformità alle disposizioni legislative vigenti e si propone che il Direttore dell'ASUR/Area Vasta 2 adotti formale determina per:

1. Accogliere, ai sensi della DGRM n. 666 del 20/5/2008, la proposta dell'Ente di Formazione Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona volta alla sottoscrizione della Convenzione, per l'avvio del Corso di Formazione finalizzato al conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario, con l'Ente gestore autorizzato e l'Ambito Territoriale Sociale di Ancona.
2. Approvare, per la disciplina dei rapporti tra le parti, lo schema di Convenzione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Riservarsi, con successivo separato atto, l'attivazione di eventuali convenzioni per la disciplina dei rapporti con il Centro Papa Giovanni XXIII per l'espletamento delle attività di tirocinio/stage.
4. Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2.
5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

6. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii..

L'addetto alla fase istruttoria
Sig.a Anna Sansò

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Gabriele Colombo)

- ALLEGATI -

Schema di convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

CONVENZIONE TRA I SOGGETTI INTERESSATI ALLO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI “OPERATORE SOCIO SANITARIO”

L'anno 2014, nel mese di _____, il giorno _____, ad Ancona

TRA

L'ASUR Marche Area Vasta 2 Sede operativa di Ancona, con sede legale in Ancona, via Caduti del lavoro, 40 - C.F. e P.I. 02175860424 e Sede Amministrativa in Via Turati n. 51 - 60044 Fabriano – d'ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentata dal Dott. Giovanni Stroppa, nato a Fabriano l'1/05/1960, in qualità di Direttore dell'Area Vasta 2, domiciliato per la sua carica come sopra;

E

L'Ambito Territoriale Sociale di Ancona con sede in Ancona, Largo XXIV Maggio n. 1, nella persona del Coordinatore d'Ambito Dott.ssa Stella Roncarelli nata a Jesi (AN) il 15/02/1954 e domiciliata per la carica in Ancona Largo XXIV Maggio n. 1;

E

L'Ente di formazione Centro Papa Giovanni XXIII in seguito denominato Ente Gestore, con sede in Ancona Via Madre Teresa di Calcutta 1, P. IVA 014227250426 C.F. 93058460424 accreditato presso la Regione Marche per la formazione Superiore e Continua, nella persona di Don Giancarlo Sbarbati nato a Ripe San Ginesio (MC) il 02/01/1944, residente in Ancona Piazzale Camerino 3/A, nella qualità di legale rappresentante e domiciliato per la carica in Ancona, P.le Camerino 3/A;

PREMESSO

- che nella seduta del 22 febbraio 2001 è stato sancito un Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni Province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Operatore Socio-Sanitario, e per la disciplina provvisoria dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione;
- che la deliberazione di Giunta Regionale n. 666 del 20.05.2008 e sue successive modifiche ed integrazioni ha recepito l'accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 febbraio 2001 ed ha approvato il sistema organico per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario;
- che la medesima deliberazione individua, quale strumento indispensabile e qualificante dell'attività stessa, la gestione integrata delle azioni da parte dei diversi soggetti coinvolti;
- che in particolare la deliberazione di Giunta Regionale, sopra citata, prevede la stipula di una convenzione da parte degli Enti che daranno attuazione alle attività formative, sulla base di uno schema di convenzione che fissa vincoli e condizioni di collaborazione tra gli Enti stessi;

SI CONVIENE E SI PATTUISCE QUANTO SEGUE

Art. 1

Attuazione degli interventi

I sottoscrittori della presente convenzione si impegnano a programmare ed attuare congiuntamente, tramite i propri esperti, il corso di formazione per il conseguimento della qualifica di “Operatore Socio Sanitario” in conformità a quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 666 del 20 Maggio 2008, sia per la parte teorica che per la parte di tirocinio/stage.

In conformità alle direttive regionali vigenti per la formazione professionale, l’Ente Gestore, in relazione al progetto presentato alla Provincia di Ancona sulla base di quanto stabilito nell’Avviso pubblico approvato con D.G.P. n. 479 del 12/12/2011 si impegna a consegnare alla medesima Amministrazione Provinciale copia della presente convenzione sottoscritta.1

L’Ente Gestore si impegna altresì ad applicare le procedure amministrative e di rendicontazione previste dalle direttive regionali e provinciali vigenti

Art. 2

Modalità attuative della convenzione

I sottoscrittori danno attuazione agli impegni assunti nella presente convenzione, in conformità:

- a) agli “Standard formativi del corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario” approvato con DGR n. 666 del 20 Maggio 2008;
- b) all’Ordinamento didattico del corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario approvato con DGR n. 666 del 20 Maggio 2008;
- c) alle “Linee guida per il riconoscimento dei crediti formativi all’interno dei percorsi formativi per Operatore Socio-sanitario” approvato con DGR n. 666 del 20 Maggio 2008;
- d) alle direttive regionali in materia di Formazione Professionale.

Art. 3

Obblighi dell’Ente Gestore

Ai fini della presente convenzione l’Ente Gestore, avendo presentato il progetto formativo presso la Provincia di Ancona ed avendo ottenuto con D. D. n. 114 del 23/06/2014 l’autorizzazione allo svolgimento delle attività, si impegna:

- a) a rappresentare unitamente i sottoscrittori della presente convenzione di fronte alla Provincia di Ancona e di fronte ad ogni altro organismo istituzionale;
- b) a reperire il personale docente e non docente idoneo per lo svolgimento delle attività formative;
- c) ad individuare sedi formative e di tirocinio/stage idonee per lo svolgimento delle attività;
- d) a gestire e coordinare l’intero apparato organizzativo del corso di qualifica per “Operatore Socio Sanitario”;

cfr. DGRn. 1625 del 12/10/2009

- e) a curare ogni rapporto istituzionale, con il personale docente e non docente, con gli utenti e con ogni soggetto esterno;
- f) a farsi carico di ogni vincolo amministrativo derivante da eventuali contributi finanziari, sollevando sin d'ora l'Azienda Sanitaria ed il Coordinatore d'Ambito da ogni responsabilità, anche di tipo finanziario;
- g) a segnalare tempestivamente al "Comitato di indirizzo e controllo" di cui all'art. 6 degli "Standard formativi del percorso formativo per conseguire la qualifica di Operatore Socio Sanitario" ogni elemento di criticità, che possa pregiudicare il buon andamento del corso di formazione.

Art. 4

Ruolo dell'Azienda Sanitaria

Ai fini della presente convenzione e per la decorrenza della stessa l'Azienda Sanitaria è garante della qualità degli esiti formativi di ambito sanitario.

In particolare si impegna:

- a) ad eseguire tempestivamente gli accertamenti sanitari e le vaccinazioni di cui all'art. 10 degli Standard Formativi del percorso per conseguire la qualifica di "Operatore Socio Sanitario"
- b) a supportare l'Ente Gestore nell'individuazione di necessità specifiche del territorio di competenza;
- c) a supportare l'Ente Gestore nell'individuazione delle sedi di tirocinio/stage formativo e la relativa collocazione degli allievi;
- d) a segnalare tempestivamente all'Ente Gestore, e anche al "Comitato di Indirizzo e Controllo" di cui all'art. 6 degli "Standard formativi del percorso formativo per conseguire la qualifica di Operatore Socio Sanitario", ogni elemento di criticità rilevato, che possa pregiudicare il buon andamento del corso di formazione.

Art. 5

Ruolo del coordinatore d'Ambito Territoriale Sociale

Ai fini della presente convenzione e per la decorrenza della stessa, il Coordinatore d'Ambito è garante della qualità degli esiti formativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4, del Regolamento Regionale 08 marzo 2004, n. 1 emanato ai sensi della Legge Regionale 6 novembre 2002, n. 20.

In particolare si impegna:

- a) a supportare l'Ente Gestore nell'individuazione di necessità specifiche del territorio di competenza;
- b) a supportare l'Ente Gestore nell'individuazione delle sedi di tirocinio/stage formativo e la relativa collocazione degli allievi;
- c) a segnalare tempestivamente all'Ente Gestore, e anche al "Comitato di indirizzo e controllo" di cui all'art. 6 degli "Standard formativi del percorso formativo per conseguire la qualifica di Operatore Socio Sanitario", ogni elemento di criticità rilevato, che possa pregiudicare il buon andamento del corso di formazione.

Art. 6

Decorrenza

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di firma della medesima e durerà fino alla conclusione delle prove di esame per il conseguimento della certificazione finale.

La presente convenzione è esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 5 della legge 21.12.1978, n. 845 e verrà registrata in caso d'uso.

Per tutte le controversie derivanti dal presente atto è competente esclusivamente il foro di Ancona.

Letto e sottoscritto in data _____

PER L'ENTE GESTORE
L'Amministratore Unico e Legale rappresentante
(Sig. Sbarbati Giancarlo)

PER L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI ANCONA
Il Coordinatore d'Ambito
(Dott.ssa Stella Roncarelli)

PER L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
Il Direttore Area Vasta 2
(Dott. Giovanni Stroppa)